



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### DETERMINAZIONE N. 178 / 2026

**OGGETTO: FONDO NAZIONALE E FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALL'ART.56 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2001 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO (GRADUATORIA 2025)**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- Delibera di C.C. n.60 del 19.12.2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento"
- Delibera di C.C. n.62 del 19.12.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028"
- Delibera di G.C. n.1 del 09.01.2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- Delibera di G.C. n.13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028"

**VISTO** il Decreto n. 16 del 30/09/2025 del Sindaco del Comune di Casalgrande che ha conferito all'Arch. Giuliano Barbieri l'incarico di Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale" dal 1/10/2025 al 30/09/2026;

#### **VISTE:**

- la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62;
- la Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/06/1989 n. 1669/U.L. che contiene disposizioni attuative per la gestione del Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 contenente "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- la Legge Regionale n.24/2001 "*Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*" modificata dalla Legge Regionale n.24 del 13 dicembre 2013;
- la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.171 del 17 febbraio 2014 "Criteri di funzionamento del Fondo Regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art.56 della Legge Regionale n.24/2001";



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## **VISTO:**

- gli artt.8-9-10 e seguenti della Legge n.13/89 smi, in base ai quali viene prevista la possibilità di erogare contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- l'art. 56 della Legge Regionale n.24 del 08/08/2001 smi con il quale è istituito un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;

**CONSIDERATO CHE** i suddetti contributi consistono in somme che lo Stato eroga alle Regioni, che, a loro volta, le Regioni erogano ai Comuni, i quali poi procedono all'assegnazione agli aventi diritto;

**RICHIAMATO** l'art. 9, comma 3, della legge n.13/1989 smi, in virtù del quale per "aventi diritto" al contributo, ai sensi della suddetta legge, si intendono:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità;
- coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti;
- i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;

**CONSIDERATO CHE** la Circolare Ministeriale sopraccitata chiarisce che, all'atto della domanda, le opere per le quali è richiesto il contributo non devono essere esistenti o in corso di esecuzione;

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 10, comma 4, della legge n.13/1989 smi, il quale dispone che, nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, occorre soddisfare con precedenza le domande presentate dai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione e, in subordine, le altre domande secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa, tenendo presente che le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi;
- l'art. 10, comma 5, della legge n. 13/1989 smi, il quale dispone che i contributi debbano essere erogati a fronte della presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate;

## **RICHIAMATE, INOLTRE:**

- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e in particolare l'art. 56, così come modificato dalla Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 24, in cui si stabilisce che non esiste più il cofinanziamento Regionale per il Fondo Statale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e che è stato istituito un nuovo fondo Regionale per finanziare interventi di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 17/02/2014 che stabilisce i criteri di funzionamento del Fondo Regionale di cui all'art. 56 della suddetta legge regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1272 del 23/07/2014, che modifica la precedente deliberazione n. 171, riguardo alla possibilità di accedere al Fondo Regionale anche per le domande presentate prima del 01/03/2014, in presenza di determinate condizioni;

**RILEVATO CHE** il Fondo Regionale coesiste con il Fondo Statale ed ha una propria disciplina e che prevede la formazione di una graduatoria comunale, in cui hanno la



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

precedenza gli invalidi "totali" sugli invalidi "parziali" e all'interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare di cui l'invalido fa parte;

**RILEVATO ALTRESÌ** che per quanto non contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 171/2014 si rimanda alle norme inizialmente richiamate;

**PRECISATO INOLTRE:**

- che gli invalidi che hanno già presentato in Comune la domanda per il Fondo Statale entro il 01/03/2014 non possono fare domanda anche per il Fondo Regionale, qualora si tratti del medesimo intervento edilizio e tale intervento sia già stato eseguito entro la data del 27/08/2014 (data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1272);
- per le domande presentate a partire dal 02/03/2014 è possibile fare domanda sia per il fondo statale sia per il Fondo Regionale;
- in caso di presenza sia di un finanziamento Statale (per la graduatoria di cui al Fondo Statale) sia di un finanziamento Regionale (per la graduatoria di cui Fondo Regionale), il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali;
- nel caso di altri contributi (assegnazione statale o di altri enti), concessi per la realizzazione della stessa opera, il contributo regionale non è cumulabile, per cui all'importo del contributo regionale deve essere detratto l'importo degli altri contributi;

**CONSIDERATO CHE** nell'arco temporale dal 02/03/2024 al 01/03/2025 sono state presentate le seguenti domande per ottenere la concessione del contributo previsto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge n.13/1989 smi:

- ID Domanda: 30559
- ID Domanda: 30840
- ID Domanda: 33202
- ID Domanda: 33204

**VALUTATO** che per aspetti di Tutela della Privacy, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 smi, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario e opportuno che i dati degli aventi diritto non siano pubblicati e vengano "codificati" in quanto le informazioni presenti nella documentazione allegata alle domande di concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati presentate identificano persone fisiche e forniscono dettagli sulle loro caratteristiche e sul loro stato di salute;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 559 del 18/12/2025 con la quale sono state approvate:

- la graduatoria delle domande ammissibili al contributo sul Fondo Statale previsto all'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 s.m.i., per l'anno 2024-2025;
- la graduatoria delle domande ammissibili al contributo sul Fondo Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n.171/2013 relativa all'anno 2024-2025;

**CONSIDERATO** che con la stessa determinazione è stato approvato:

- il fabbisogno finanziario per il periodo 2024/2025, comprendente tutte le domande presentate ed in attesa di contributo totale e/o parziale dal Fondo Statale, per un importo complessivo di €uro 15.888,98;
- il fabbisogno finanziario per il periodo 2024/2025, comprendente tutte le nuove domande ammissibili presentate e quelle presentate nelle annualità precedenti in attesa di contributo



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

totale e/o parziale dal Fondo Regionale, per un importo complessivo di €uro 9.343,21;

**VERIFICATO** che è presente nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione una somma pari a € 4.559,92, derivante dal Fondo regionale di cui alla LR n.24/2001;

**CONSIDERATO** che tale somma (di € 4.559,92) può essere utilizzata per la liquidazione di domande rientranti nella sola graduatoria Regionale, e che nel 2025 sono presenti le seguenti domande rientranti in tale graduatoria:

- ID Domanda: 30840

- ID Domanda: 33204

A riguardo si specifica che, come previsto dalla delibera di G.R. n.1592 del 28/09/2022, i residui di fondi assegnati ma non erogabili possono essere trattenuti dai Comuni per la formazione delle graduatorie degli anni seguenti;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle somme relative al fabbisogno finanziario per il periodo 2024/2025, comprendente tutte le domande presentate ed in attesa di contributo totale e/o parziale dal Fondo Regionale, agli aventi diritto secondo la graduatoria per l'anno 2025 approvata con determinazione n. 559 del 18/12/2025;

**RICHIAMATA** la Determina n. 169 del 31/03/2026, che al punto 3) stabiliva quanto segue: *"...Di dare atto che la somma € 1.343,94, a favore della domanda collocata in posizione n.3 della graduatoria statale - Allegato A (ed in posizione n.1 della graduatoria regionale - Allegato B) verrà impegnata e liquidata con atto successivo utilizzando i fondi presenti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione";*

**RICHIAMATA** la Determina n. 172 del 01/04/2026 del Responsabile del Settore Finanziario con la quale è stata apportata al bilancio di previsione dell'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, la variazione comportante:

COMPETENZA ANNUALITÀ 2026

- Maggiori entrate: € 1.343,94 da applicazione avanzo vincolato di parte capitale;

- € 1.343,94 al capitolo di spesa 89702360/6 "Contr. a privati eliminazione barriere architettoniche (TR)" (Codice di bilancio S. 2.03.02.01.001);

**DATO ATTO** che:

- sono state prodotte le fatture di esecuzione dei lavori quietanziate;

- i lavori sono stati eseguiti;

- l'importo dei lavori risultanti da fatture è stato inserito nel portale della Regione e si è provveduto a ricalcolare l'importo dei contributi erogabili;

**DATO ATTO** che la domanda collocata in posizione n. 3 (ID 33204) della graduatoria statale approvata con Determina n. 169/2026, verrà evasa integralmente mediante l'utilizzo dei residui (€ 1.343,94 sui € 4.559,92 disponibili) derivanti dal Fondo regionale di cui alla L.R. n. 24/2001, presenti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, come risultante dalla graduatoria degli aventi diritto al contributo regionale per l'anno 2025, allegata al presente atto (**Allegato A**), che ne forma parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art.4 comma 3 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/06/1989 n. 1669/U.L. che prevede che:.... *"la domanda può indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la*



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

*realizzazione dell'opera"....;*

**RITENUTO DI** dover provvedere al pagamento delle somme liquidate a favore del beneficiario indicato nell'**Allegato B)** di cui alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione per motivi di privacy e ad impegnare la relativa somma;

**VISTO:**

- la Legge n.241/90 smi;
- il D.Lgs n.267/00 smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 1.343,94 sul capitolo n.89702360/6 "CONTR. A PRIVATI ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)" che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) Di assegnare e liquidare i contributi di € 1.343,94 complessivi, finanziati dai fondi presenti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, come già previsto anche nella determinazione n. 169 del 31/03/2026;
- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore del beneficiario, come da elenco allegato alla presente determinazione "**Allegato B)**" di cui viene omessa la pubblicazione per motivi di privacy;
- 4) Di dare atto che l'importo proveniente dal Fondo regionale di cui alla LR n.24/2001, già presente nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione per complessivi € 3.215,98, non essendo assegnabile ad alcuna domanda sarà utilizzato per la graduatoria regionale 2026 o seguente, ove non si venga a formare una graduatoria regionale nell'anno corrente;
- 5) Di dare atto:
  - che l'esigibilità dell'obbligazione del presente atto è prevista nell'anno 2026;
  - che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al responsabile del Procedimento e al responsabile del Settore;
  - della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito nella Legge n.213/2012;
  - che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.- TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019);



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, artt. 23-26-27, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	89702360/6	2026	834	Contributo regionale barriere architettoniche		€1.343,94

Lì, 07/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BARBIERI GIULIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)